

lo che cagiona il danno non può essere riguardato, se non come una causa innocente; e in conseguenza colui sopra il quale lo stesso è caduto, lo deve prendere per un effetto della sua mala sorte, e soffrirlo. Ho detto però, quando non vi ha nostra colpa; poichè allora, che l' accidente fortuito vien in seguito di qualche nostra colpa, si deve per mio avviso indispensabilmente il risarcimento del danno (a). P. E. io prendo in mano un vetro prezioso di alcuno, lo maneggio, e rimangono; se mi cade, e si spezza per mala sorte, non v'ha dubbio, ch' io non sia risponsabile del medesimo al suo patrone. Convien notare ancora un' altra restrizione di questa regola: cioè qualora ci siamo obbligati alla riparazione ancora de' casi fortuiti. In un tal caso ognun può vedere, che si è in debito di sottostare agli stessi a preservazione di colui, che vi soggiace (1).

Si cerca rispetto al danno, che uno Schiavo, o una bestia domestica apporta, se il patrone è tenuto a rimborsarlo. Per quanto alla bestia, non v' ha dubbio; perciocchè o non doveva quel tale nutrire, e tenere un cotale animale; o in vero sì bene guardarlo, e custodirlo, che non avesse da poter nuocere a persona (2). Nel caso però, che questo animale fosse stato istigato da qualch' un altro, quel tal, non già il patrone sarà debitore al dannificato dei suoi discapiti (3).

Quanto

considerando una tal rarità, ei non ha voluto dunque soddisfare se stesso. Altra cosa è poi, se riprendesse quella tal cosa più volte, e senza l' eccitamento del patrone. Mentre in tal caso non farebbe presumibile l' assenso del proprietario al maneggio d' una cosa cotanto fragile; onde se guastata, e rotta restasse, egli si rimborsarne il proprietario istesso farebbe tenuto. Li Ro. Jurisconsul. distinguono in tal maniera, parlando d' un caso simile. Se la persona, cui si dà a veder quella cosa, a riguardarla ne viene, della sola lata colpa, e mala fede risponder deve unitamente; *Secundum haec, si cui inspiciendum dedi, sive ipsius causa, sive utriusque, & dolum, & culpam mihi praestandam esse, dico propter utilitatem; periculum non. Si vero meidumtaxat causa datum est, dolum solum: quia prope depositum hoc accedit.* Dig. l. XIX. T. v. de praeser. verb. Vedasi il Cujac. su tal legge recita. in Papinia.

(1) Che se quel tale, che per un caso fortuito riceve del danno si trova esser povero, e quello che n' è l' occasione, ricco, e denaroso, egli è ben degno della generosità, e della liberalità del

Puffendorf Tomo II.

secondo di prestare qualche gratificazione, e soccorso a quell' infelice per consolarlo di sua disgrazia.

(2) E' bensì vero però, che quando una domestica bestia è quieta contro il natural suo per un estro improvviso s'infuria, e inferisce; se in tale stato improvviso, e straordinario tal uno offende e pregiudica, il patrone suo non dovrà sottostare allo stesso, e rifarnelo, mentre un caso è questo non figurabile, e fuori d' ogni aspettativa posto.

(3) Grozio l. II. c. VII. §. 21. pretende, che in un tal caso il danno cagionato dalla bestia non debba essere risarcito dal patrone della stessa, se non in forza delle civili leggi, e positive, non già pel jus naturale. Sua ragione è, *quod dominus, qui in culpa non est natura, ad nihil tenetur.* Ma questa ragione non milita nel caso da noi supposto; mentre si figura sempre in colpa il patrone della bestia, se non altro di non averla tenuta ben custodita, in tempo che poteva fare del male ad alcuno. Nè si tratta già in questa quistione delle bestie feroci come orsi, leoni ec. cotali animali pericolosi sono sempre, e però non si ha diritto di poterli tenere; o se si tengono egli è a condizione di riparar il danno, che dagli stessi può provenire, in qualunque circostanza succeda,

C

(a) Vedasi Dig. l. IX. T. II. ad leg. Aquil. l. v.